



Il cartellino verde: com'era e come sarà. L'analisi di una proposta per un calcio diverso.



Sommario

Premessa.....	1
La prima proposta.....	1
Una soluzione di compromesso.....	1
L'introduzione della regola.....	2
Analisi dopo il ciclo di applicazione.....	2
La soluzione.....	3
Nel concreto: l'espulsione.....	3
All'arbitro non spetta alcun sindacato.....	3
I criteri distintivi nell'ammonizione.....	4
Comportamento illecito senza vantaggio per la squadra: che tipo di ammonizione?.....	5
È davvero un'incongruenza?.....	6
Un percorso progressivo.....	6

Premessa

La modifica apportata alle regole del gioco in tema di espulsione mediante cartellino verde, costituisce un rilevante cambiamento di rotta rispetto al passato.

Prima di affrontare le considerazioni che hanno determinato il cambiamento delle regole di cui all'articolo 16 del Regolamento del calcio a 11 e all'articolo 12 del Regolamento del calcio a 5, è necessario ricordare quelli che sono stati i motivi che hanno portato all'introduzione del cartellino verde.

La prima proposta

L'idea originale fu quella di sanzionare ogni protesta con l'espulsione, ma prevedendo la facoltà di sostituire il giocatore sanzionato. Tale disposizione si poneva l'obiettivo di facilitare l'espulsione di chi protestava, dato che ciò non comportava un sostanziale pregiudizio per la squadra del reo.

Fu conseguentemente necessario individuare una modalità immediata ed efficace con cui l'arbitro potesse comunicare questo tipo di provvedimento. Venne così introdotto un nuovo tipo di cartellino: quello verde, diverso quindi dal rosso (espulsione senza possibilità di sostituzione del giocatore espulso) e dal giallo (ammonizione).

Tale proposta incontrò una certa resistenza da parte del Settore arbitrale. Le perplessità riguardavano la capacità da parte di molti arbitri di adottare un provvedimento molto severo nel caso di una semplice protesta, che, fino allora, veniva sanzionata con un'ammonizione. Seguendo tale ragionamento, sarebbe conseguentemente derivato un rilevante rischio di disomogeneità nell'applicazione della regola.

Una soluzione di compromesso

Se però da una parte si riteneva fondamentale rafforzare la cultura amatoriale anche in campo, introducendo una sanzione alternativa all'espulsione tradizionale, dall'altra venivano prese in seria considerazione le perplessità degli arbitri. Si giunse così a una soluzione di

compromesso: l'espulsione con sostituzione dell'espulso sarebbe stata applicata solo in caso di seconda ammonizione. In altre parole, se un giocatore fosse stato ammonito per la seconda volta, lo stesso sarebbe stato espulso, non però con l'esibizione del cartellino rosso, ma di quello verde, che, come detto, comportava la possibilità della squadra di sostituirlo. Insomma la nuova sanzione si sarebbe applicata in caso di due comportamenti illeciti non gravi.

L'introduzione della regola

Il 5 giugno 2009 il Consiglio direttivo uscente introdusse tale regola, rinviando, per la sua disciplina di dettaglio, al Consiglio che si sarebbe costituito dopo l'elezione del 9 luglio 2009.

Il 3 settembre seguente il nuovo Consiglio direttivo, approvando la Normativa per la stagione 2009/10, apportò tale modifica.

Già da subito sorsero i primi problemi interpretativi. Il 5 ottobre di quell'anno infatti, e cioè a campionato appena iniziato, venne fornita la prima interpretazione ufficiale: *“A seguito di richieste di chiarimenti sull'uso del cartellino verde, la Giunta della LCFC specifica che, qualora il giocatore espulso con cartellino verde commettesse un ulteriore atto illecito, sanzionabile con l'espulsione, prima dell'ingresso sul rettangolo di gioco del subentrante, il giocatore espulso può essere sanzionato con il cartellino rosso, con la conseguenza che non potrà essere più effettuato il cambio. Nel caso invece in cui il giocatore espulso con cartellino verde commettesse un ulteriore atto illecito, sanzionabile con il cartellino rosso, dopo che il sostituto è entrato nel rettangolo di gioco, la sostituzione sarà valida. Ciò in quanto la sostituzione si perfeziona solo al momento in cui il subentrante entra nel rettangolo di gioco (Regolamento calcio a 5: art. 3, lettera c; Regolamento calcio a 5: art. 3, comma 3 punto 4).”* Tale interpretazione venne ratificata dal Consiglio direttivo del 5 novembre 2009.

Analisi dopo il ciclo di applicazione

Dopo oltre 5 anni dall'entrata in vigore della regola era ragionevole verificarne la portata. Ci si doveva chiedere se la modifica aveva consentito di raggiungere l'obiettivo di far percepire ai tesserati, mediante una graduazione dei due tipi di espulsioni, la differenza tra comportamenti illeciti.

Tale analisi portava a una risposta prevalentemente negativa sia da parte di chi aveva concepito la modifica nella sua forma originaria, sia da parte di chi aveva manifestato perplessità. I primi non erano soddisfatti di una soluzione che non era improntata su un solido principio di riferimento, i secondi avevano consolidato i loro dubbi in ragione della resistenza con cui alcuni arbitri adottavano tale provvedimento.

Era quindi necessario recuperare un'idea vincente che consentisse alla norma, che aveva finalità condivise, di raggiungere l'obiettivo.

L'analisi doveva però prendere spunto dalle critiche costruttive, non certo dalle contestazioni dei misoneisti, cioè del tipico tifoso di calcio sempre avverso a ogni novità, e, ancora meno, di chi non apprezza regole diverse da quelle del mondo professionistico. Le critiche di questi ultimi non avrebbero potuto infatti dare alcun contributo a chi persegue l'obiettivo di una diversa proposta sportiva, possibilmente anche originale.

La soluzione

Diverse proposte venivano valutate dal Consiglio direttivo, ma nessuna sembrava cogliere nel segno.

Molto spesso però le idee nascono semplicemente dal valutare il problema da una prospettiva differente. In questo caso un approfondimento sui comportamenti illeciti consentiva di distinguerli in due categorie: quelli che portano vantaggio alla squadra di chi li commette e quelli fini a sé stessi e cioè che non determinano nessuna utilità alla squadra del responsabile. Tale distinzione avrebbe consentito di prevedere conseguenze diverse in ragione del comportamento illecito commesso. Il fallo che avesse determinato un vantaggio per la squadra avrebbe comportato una sanzione che si sarebbe dovuta riflettere sulla squadra stessa. Al contrario, nessuna conseguenza avrebbe invece subito la squadra per un fallo commesso da un suo tesserato che non le avesse portato giovamento.

Nel concreto: l'espulsione

Quali sono allora i comportamenti illeciti e come si distinguono?

Il Consiglio direttivo ha ritenuto che nel caso di **espulsione** (l'art. 16 per il calcio a 5 e art. 12 per il calcio a 11) gli **illeciti** si distinguono come segue.

- Sono falli che determinano **vantaggio** per la squadra del responsabile, da sanzionare con **l'espulsione senza sostituzione** e quindi con l'esibizione del **cartellino rosso**:
 1. fallo violento di gioco;
 2. condotta violenta, compreso un tackle che provochi o possa provocare un infortunio all'avversario;
 3. atto gravemente sleale teso a impedire alla squadra avversaria, con qualsiasi mezzo illecito, una evidente opportunità di segnare una rete;
 4. mancata collaborazione l'arbitro da parte del Capitano o del suo Vice in caso di ostruzionismo o disobbedienza della squadra.
- Sono invece falli che **non** determinano **vantaggio** per la squadra del responsabile, da sanzionare con **l'espulsione con sostituzione** e quindi con l'esibizione del **cartellino verde**:
 1. disapprovazione offensiva o gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro;
 2. linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo;
 3. ingiuria o minaccia;
 4. sputo verso una persona.

Nel valutare la portata della norma è essenziale distinguere il concetto di espulsione da quello di sanzione disciplinare: l'espulsione è il provvedimento adottato dall'arbitro che comporta esclusivamente l'uscita dal campo del responsabile ed è una sanzione insensibile rispetto alla gravità dell'atto, a differenza del provvedimento disciplinare. Il giudice disciplinare infatti gradua il periodo squalifica proprio in ragione della gravità del comportamento illecito. In altre parole l'espulsione è un provvedimento rigido sempre uguale, indipendente dalla gravità della fattispecie che lo determina. All'opposto invece la sanzione disciplinare.

All'arbitro non spetta alcun sindacato

In relazione all'applicazione della norma nel caso concreto, è opportuno precisare la valutazione sul vantaggio che può derivare, o no, a una squadra da un comportamento illecito del proprio tesserato è effettuata "a monte", cioè a livello regolamentare. Spetta dunque esclusivamente al Consiglio direttivo, in forza del potere normativo che gli compete.

Poiché, come detto, non è un valutazione effettuata nel concreto, all'arbitro non è attribuito alcun sindacato in merito. Il direttore di gara deve infatti limitarsi a sanzionare il responsabile con uno, piuttosto che con un altro tipo di espulsione in relazione ai casi tassativamente indicati dalla norma (art. 16 Reg. calcio a 11, art. 12 Reg. calcio a 5). Un sindacato concesso al direttore di gara sul punto comporterebbe peraltro il rischio di una disparità di trattamento in ragione della diversa sensibilità di ogni arbitro.

Tale considerazione ci porta alla seguente conclusione: l'arbitro incorre in un errore tecnico se sanziona un comportamento illecito con un'espulsione senza sostituzione (cartellino rosso) anziché, come avrebbe dovuto, con quella con sostituzione (cartellino verde), o viceversa. Per essere più chiari e usare un caso concreto, commette un errore tecnico l'arbitro che espelle con cartellino rosso un giocatore che ha sputato verso un altro. La norma infatti prevede per quel tipo di comportamento la sanzione dell'espulsione con sostituzione e, come detto, non attribuisce all'arbitro alcun potere discrezionale in merito.

Questa è, nella sostanza, la modifica introdotta per la stagione 2015/6. Si è pensato di fermarci qui e non introdurre altre novità fintanto che la nuova norma non sarà metabolizzata da arbitri e giocatori.

Questa è stata del resto la stessa metodologia finora adottata. Si è partiti con l'introduzione del concetto dell'espulsione con sostituzione, prevedendo una modalità non particolarmente impattante, anche da un punto di vista psicologico, e ora che il cartellino verde è stato "digerito" si può passare a un uso dello stesso più efficace e innovativo.

I criteri distintivi nell'ammonizione

È naturale però chiedersi se gli stessi criteri si potrebbero applicare all'ammonizione.

Sicuramente anche gli illeciti che portano la sanzione dell'ammonizione si possono differenziare facendo riferimento al medesimo metodo seguito per l'espulsione.

Ma in questo caso le problematiche sono due.

La prima riguarda la maggior difficoltà che si incontra nel differenziare, in tal caso, gli illeciti che determinano o no un vantaggio in favore della squadra del responsabile.

La seconda attiene alla sanzione da adottare, nel senso che se per l'espulsione si usa un cartellino diverso, cosa si dovrebbe fare per l'ammonizione?

Esaminiamo il primo problema. La casistica dell'ammonizione è la seguente.

1. disapprovazione di una decisione dell'arbitro;
2. linguaggio blasfemo;
3. abbandono del terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
4. richiesta all'arbitro che un avversario sia sanzionato disciplinarmente;
5. trasgressione ripetuta delle regole del gioco;
6. comportamento antisportivo;
7. ritardata o ostacolata ripresa del gioco;
8. mancato rispetto della distanza prescritta nei calci d'angolo e nei calci di punizione;
9. ingresso nel terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
10. simulazione di fallo.

Ebbene se per i casi 1, 2 e 3 è evidente che il comportamento non determina vantaggio per la squadra del responsabile, e che per quelli dal 7 al 10 è altrettanto certo che il vantaggio esiste, i tre casi 4, 5 e 6 sono meno definiti, anche se di massima tendono a rientrare in tale ultima categoria.

Esaminiamoli nel concreto. Caso 4: la richiesta di una sanzione disciplinare nei confronti dell'avversario è sicuramente un atto antisportivo che potrebbe essere considerato fine a se

stesso. È però ragionevole pensare il contrario e cioè che tale richiesta abbia anche una finalità indiretta: quella di danneggiare la squadra avversaria, e di conseguenza portare utilità alla propria. Un giocatore colpito da un'ammonizione infatti gioca sicuramente condizionato.

Nella fattispecie 5 rientrano i falli di gioco che comportano un contatto fisico con palla in gioco, come calci, spinte, sgambetti o cariche. Infine la casistica indicata dal numero 6 riguarda le irregolarità commesse sempre con palla in movimento, come chiamare la palla, i falli di mano ecc.

Tali difficoltà interpretative giustificano un rinvio merita per un rinvio per trovare, a livello normativo, una soluzione che non comporti dubbi applicativi.

Il problema dell'ammonizione in caso di illecito senza vantaggio per la squadra

Un altro problema riguarda la diversa sanzione, rispetto all'ammonizione con cartellino giallo, da adottare nel caso in cui il comportamento illecito non determini vantaggio per la squadra del responsabile.

Le soluzioni analizzate sono due, ma entrambe non del tutto convincenti.

La prima, in analogia con l'espulsione, porterebbe alla previsione di un ulteriore cartellino, per esempio blu. Pertanto nel caso di una doppia ammonizione con cartellino giallo l'arbitro espellerebbe il responsabile con il cartellino rosso (quindi senza sostituzione), mentre nel caso di una doppia ammonizione con cartellino blu l'arbitro espellerebbe il responsabile con il cartellino verde (quindi con sostituzione). Ma cosa succederebbe nel caso di una doppia ammonizione mista, cioè prima con cartellino verde e poi con quello giallo o viceversa? Quale tipo di espulsione sarebbe quella conseguente? Se l'espulsione fosse determinata dal tipo dell'ultimo cartellino si verificherebbe un'ingiustizia perché la sostituzione o no del responsabile dipenderebbe non da un principio, ma da un fatto accidentale costituito dal momento in cui sono stati commessi gli illeciti. In pratica se un tesserato venisse prima ammonito con cartellino verde (per esempio per proteste) e poi ammonito con cartellino giallo (per esempio aver trattenuto un avversario), lo stesso sarebbe espulso con cartellino rosso, quindi senza sostituzione. Ma se accadesse l'incontrario? E cioè prima venisse sanzionata col cartellino giallo la trattenuta e poi con il verde la protesta? Il giocatore sarebbe espulso, ma potrebbe essere sostituito. Risulta evidente a chiunque l'iniquità di una regola siffatta. La stessa appare peraltro macchinosa anche in relazione all'introduzione del quarto cartellino. Inoltre ci sarebbe l'arbitro dovrebbe segnare il tipo di ammonizione comminata: compito che attualmente non spetta al direttore di gara.

In alternativa a tale soluzione, si è ragionato sulla possibilità di espulsione temporanea con sostituzione. In pratica, il giocatore che commettere un illecito, che non porta vantaggio alla sua squadra, verrebbe allontanato dal campo fino alla fine del tempo di gara durante il quale il provvedimento è stato sancito, ma la sua squadra potrebbe sostituirlo. La sanzione dell'ammonizione verrebbe annotata dall'arbitro nel referto, come quella con cartellino giallo, ai fini disciplinari. Tale soluzione non comporterebbe nemmeno l'onere da parte dell'arbitro di prendere nota del tipo di ammonizione. Inoltre non sarebbe necessario un ulteriore cartellino.

La critica a questa soluzione evidenzia il fatto che comportamenti simili potrebbero essere trattati diversamente, dato che la sanzione sarebbe variabile in relazione al periodo di tempo compreso tra l'ammonizione e la fine del tempo di gara. Si può a tal proposito replicare che l'obiettivo della sanzione è solo il giocatore, il quale, con l'allontanamento dal campo, ha modo di considerare, a freddo, il suo comportamento.

Comunque appare anche in questo caso opportuno un approfondimento.

In attesa di trovare una soluzione che consenta di applicare anche in caso di ammonizione i criteri seguiti per l'espulsione, verrà, per il momento, reintrodotta la disciplina tradizionale dell'ammonizione. In caso dunque di doppia ammonizione, indipendentemente dal fatto che il comportamento illecito abbia, o no, comportato vantaggio alla squadra del responsabile, l'arbitro espellerà quest'ultimo con l'esibizione del cartellino rosso e quindi senza possibilità di sostituzione.

È davvero un'incongruenza?

Si può argomentare che aver adottato criteri diversi per l'espulsione e l'ammonizione determina un'ingiustizia. Se infatti per l'espulsione si tiene conto del vantaggio che deriva alla squadra del responsabile, lo stesso criterio non viene utilizzato per l'ammonizione, nonostante il fatto che anche in tal caso i comportamenti potrebbero essere sussunti nelle due categorie più volte citate. Ne deriva che in caso di doppia ammonizione per due comportamenti che non portano vantaggio alla squadra del responsabile, l'espulsione di quest'ultimo priverebbe la squadra di un giocatore, a differenza di quanto avviene per l'espulsione diretta comminata per un atto che non porta vantaggio alla squadra del responsabile.

Un percorso progressivo

Tale considerazione è sicuramente appropriata, e si dovrà trovare una soluzione che consenta di omologare le due fattispecie. Si deve però anche evidenziare che l'ammonizione non è solo un avvertimento per il responsabile, ma anche per la sua squadra, che, non intervenendo, assume il rischio delle conseguenze di una reiterazione di comportamenti soggetti ad ammonizione e quindi alla conseguente espulsione.

Questa considerazione sicuramente ridimensiona l'apparente incongruenza.

La regola è peraltro sostenuta da un'idea forte e ragionevole, che si attaglia così bene ai principi amatoriali, da giustificare il fatto che la stessa venga introdotta progressivamente. L'esperienza finora maturata ci consiglia questa metodologia che da una parte consente agli arbitri e ai giocatori di metabolizzare la novità e dall'altra di riuscire a ottimizzare con il tempo e l'esperienza che si maturerà.